

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE - 26 OTTOBRE 2018 ORE 06:00

Wealth management ed arte: tra esigenze economiche, fiscali e finanziarie

di Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima

La presenza di opere d'arte all'interno dei patrimoni familiari è molto marcata. Per il wealth manager, le problematiche che entrano in gioco nel momento in cui questi beni rientrano nel più ampio contesto della pianificazione patrimoniale, volta anche al passaggio generazionale, devono essere esaminate, affrontate e superate con attenzione e professionalità. L'advisor in grado di fare la differenza è quello che riesce a commisurare le esigenze economiche con quelle legate all'ottimizzazione fiscale e finanziaria. Il tutto tutelando adeguatamente la tradizione familiare. Queste sono le sfide più probanti che attendono il wealth manager. Questo è il connubio che nei prossimi anni diverrà, per forza di cose, il connubio perfetto: il wealth management incontra e si confronta con il mondo dell'arte.



Al fine di fornire una panoramica delle problematiche che possono venire in rilievo nel caso in cui ci si trovi a dover strutturare una **pianificazione patrimoniale** che coinvolga **opere d'arte**, è necessario approfondire un duplice ambito di indagine:

- da un lato, infatti, occorre domandarsi circa quale sia la disciplina applicabile qualora tali beni cadano in successione o, comunque, vengano donati;
- dall'altro, invece, non si può prescindere dall'analisi di quelle che sono le implicazioni, in punto di **fiscalità**, discendenti dall'**acquisto** e dalla **rivendita delle opere d'arte**, attività che ogni amante di questa materia pone in essere nell'interesse del miglioramento della propria collezione.

Il tema affrontato nell'articolo sarà oggetto di approfondimento e discussione in aula nel corso del **Master Pianificazione patrimoniale e wealth management**.

[Le iscrizioni sono ancora aperte, scopri il programma](#)

Opere d'arte in successione

Per quanto concerne il primo aspetto, è bene precisare fin da subito che, in linea di principio, le opere d'arte trasmesse a titolo gratuito, *mortis causa* o *inter vivos* che sia, sono soggette all'imposta di donazione e successione di cui al **D.Lgs. n. 346/1990**.

Sotto tale punto di vista, tali operazioni sono soggette all'imposta appena richiamata in base al rapporto intercorrente tra il *de cuius*/donante (a seconda dei casi) e l'erede/donatario. Come è noto, infatti, il Legislatore italiano ha previsto una serie di **franchigie** ed **aliquote** che operano a seconda della relazione intercorrente tra i soggetti protagonisti del trasferimento. Venendo in rilievo beni appartenenti alla tipologia di quelli qui in commento, il valore imponibile deve essere determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 346/1990 (da leggersi in combinato disposto con l'art. 56 dettato in materia di donazione), ovvero sia "assumendo il valore venale in comune commercio".

Quella appena illustrata è la disciplina generale destinata a trovare applicazione nel caso in cui venga in gioco un trasferimento effettuato a titolo gratuito. Tuttavia, vi sono **casi particolari** ricorrendo i quali occorre fare riferimento ad altre previsioni normative.

Una su tutte: la c.d. **presunzione del 10 per cento**. Quest'ultima opera esclusivamente con riferimento alla successione ereditaria.

Più nel dettaglio, l'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990, stabilisce una presunzione di esistenza nell'attivo ereditario di alcuni beni, specificamente: **denaro, gioielli e mobilia**.

Pertanto, la legge ha previsto l'**aumento del valore globale netto imponibile** dell'asse ereditario sulla base di una **percentuale fissa del 10%**. Rientrano in tale "meccanismo" **anche le opere d'arte**, a condizione che le stesse si trovino ad ornamento delle abitazioni, anche secondarie (pertanto, non possono essere ricomprese nell'ambito applicativo della norma, per esempio, le opere in comodato d'uso presso musei o fondazioni, oggetto di mostre itineranti, in custodia presso depositi specializzati, etc.).

Ricorrendo il caso appena descritto, ovvero sia il trasferimento *mortis causa* di opere d'arte che rientrano nella categoria della mobilia, non vi sarà alcuna applicazione dell'imposta prevista e disciplinata dal TUS.

Trasferimento di beni culturali

Altro caso definibile, per così dire, particolare è quello del trasferimento avente ad oggetto beni culturali, qualificabili in tal modo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questi beni - a **condizione** che, anteriormente all'apertura della successione, gli stessi siano stati **sottoposti al vincolo** di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e che siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione - restano esclusi dall'attivo ereditario.

Collezionista o mercante d'arte?

Venendo ora al secondo aspetto fondamentale sopra richiamato, cioè quello relativo alla cura, implementazione, valorizzazione del proprio patrimonio artistico, non si può non evidenziare come

a ricoprire un ruolo primario sia il discrimine tra quella che è la figura del **collezionista** e quella del **mercante d'arte**.

Invero, a seconda che il soggetto che pone in essere l'operazione sia riconducibile ad una categoria piuttosto che all'altra, muta radicalmente la disciplina fiscale concretamente applicabile. A tal proposito, la giurisprudenza ha definito collezionista il soggetto che, non svolgendo l'attività di intermediazione nella circolazione di opere d'arte, acquista e vende i beni per soddisfare un **proprio interesse**. Quest'ultimo aspetto si rinviene, molto spesso, nella volontà di implementare la propria collezione di oggetti d'arte (per una più puntuale descrizione si rinvia a Cass. Civ. n. 3039/2008).

Di contro, per mercante d'arte deve essere inteso colui il quale, **professionalmente**, svolge una attività di intermediazione di opere. In altre parole, gli acquisti vengono effettuati da tale soggetto nell'ottica della rivendita.

Come traspare, a differenziare una figura dall'altra è un **elemento fattuale**, spesso **difficilmente valutabile**. E così, la giurisprudenza ritiene che l'accertamento relativo all'esercizio di un'impresa possa essere desunto da indici sintomatici, quali: il carattere continuativo, il giro di affari realizzato, la mancanza di altre forme di reddito, l'arco temporale intercorrente tra l'acquisto e la vendita del bene, la rilevanza economica delle cessioni, l'attività posta in essere tra l'acquisto e la vendita, etc.

Più di recente, la CTR Toscana, con sentenza n. 826/31/2016 ha avuto modo di precisare che "la linea di demarcazione tra i menzionati soggetti è rappresentata dalla presenza o meno dei **requisiti della commercialità**, il collezionista rimane tale sino a quando non assume le caratteristiche dell'imprenditore abituale".

A tal proposito, la particolare delicatezza della questione la si comprende se solo si considera come, soprattutto negli ultimi tempi, si segnalino sempre più casi di riconduzione a tassazione tra i redditi diversi (derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente), avvenuti per mano dell'Agenzia delle Entrate, di guadagni realizzati dal collezionista per mezzo della vendita di un'opera d'arte. Se si aderisce a tale linea interpretativa, nel caso di differenza positiva tra il valore di acquisto e quello di vendita, in capo al collezionista si genera un **reddito tassabile ai fini IRPEF**.

Come spesso accade, la questione diviene ancora più complessa qualora il soggetto detenga **opere all'estero**. Basti pensare come, per mezzo della circolare n. 38/2013, l'Amministrazione Finanziaria abbia precisato che, ai fini della compilazione del quadro RW, "sono oggetto di segnalazione [...] gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza)". E, ancora, con riferimento al perimetro dell'obbligazione, sono soggetti all'obbligo di monitoraggio tutte le consistenze comunque detenute all'estero, "anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva del reddito meramente potenziale [...] derivante dall'alienazione, utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione di impresa".

Il ruolo del wealth manager

Alla luce delle osservazioni sopra effettuate, risulta evidente, senza necessità di espletare ulteriori approfondimenti, la **centralità del ruolo** ricoperto dagli **advisors**.

Nel caso in cui all'interno dei patrimoni di famiglia, come sovente accade, vi siano opere d'arte, l'analisi che deve essere espletata non è esclusivamente quella più strettamente collegata all'aspetto artistico. Si rende necessario, invero, l'intervento di consulenti nel cui ambito di attività rientri sia la conoscenza dei profili legali che di quelli fiscali.

È fondamentale, altresì, che tali figure siano altamente qualificate e che possano vantare una rilevante e comprovata esperienza nel particolare e delicato "universo artistico".



Master Pianificazione patrimoniale e wealth management

Quali sono le **strategie** di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell'imprenditore?

[Scopri il programma](#)
